

## APPELLO 2006/18

LA GIURIA DI APPELLO riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti e Eugenio Torre (membri effettivi), con Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti), Marco Alberti, Fabio Donadono, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori), ha assunto la seguente decisione sull'appello inoltrato in termini dall'imbarcazione "KONG BAMBINO VIZIATO" ITA 25225 avverso la decisione assunta in data 17.06.2006 dal Comitato per le Proteste della manifestazione denominata "Trofeo Hotel Regina", organizzata dal Circolo Canottieri Domaso nella stessa giornata, in relazione alle proteste incrociate di ITA 25225 e ITA 25230.

L'appellante lamenta la mancata applicazione delle Regole [44.1](#), [44.2](#) e [44.4](#) a sanatoria della ammessa infrazione alla Regola [18.2 c](#), avvenuta durante il giro della [boa](#) di poppa, nonché una erronea valutazione della dinamica dei fatti sull'incidente occorso dopo il superamento della predetta [boa](#).

Il Comitato per le Proteste, convocate le Parti, preso atto delle loro deposizioni, ha accertato che le barche furono coinvolte in tre successivi incidenti, il terzo dei quali altro non fu se non la prosecuzione del secondo. L'accertata dinamica delle collisioni trovò piena conferma nella precisa dettagliata deposizione del testimone addetto all'assistenza della [boa](#) in questione.

Per quanto attiene l'incidente al giro di [boa](#), ITA 25225 entrò nel [cerchio delle due lunghezze non ingaggiato](#) con ITA 25230 e, più veloce perché ancora sotto spinnaker, forzando il passaggio tra la [boa](#) e ITA 25230, collise con entrambe. Per sanare l'infrazione, ITA 25225 compì una certificata autopenalizzazione ai sensi del regolamento.

Per quanto attiene il secondo e terzo incidente, quest'ultimo conseguente al secondo, (*... "proseguendo le due imbarcazioni, entrambe [mure a sinistra](#), procedevano incastrate con danni reciproci come dichiarato nelle rispettive proteste..."*) il Comitato per le Proteste ha accertato che, liberata la [boa](#), le due imbarcazioni compirono una simultanea abbattuta seguita da collisione, portandosi entrambe [mure a sinistra](#) con ITA 25230 [sottovento](#) agganciata ad ITA 25225 [sopravvento](#).

A conclusione dell'udienza, il Comitato per le Proteste comminò ad ITA 25225 la squalifica ai sensi della Regola [18.2c](#) e ai sensi della Regola [11](#).

Come già nell'atto di appello, anche nelle sue osservazioni, ITA 25225 contesta l'applicazione della Regola 18.2c in quanto, addossandosi la responsabilità dell'incidente, se ne esonerò compiendo l'autopenalizzazione prevista dalle Regole [44.1](#), [44.2](#) e [44.4](#) mentre, per i successivi incidenti ribadisce l'erroneità dell'accertamento dei fatti per quanto attiene la dinamica dell'accaduto. Sempre in sede di osservazioni, il Comitato per le Proteste conferma quanto accertato in udienza.

Questa Giuria di Appello, esaminata la documentazione in atti, non ritiene meritevole di accoglimento la doglianza dell'appellante per quanto concerne l'accertamento dei fatti compiuto dal Giudice di merito essendo detto accertamento inappellabile ai sensi della Regola [70.1](#) in assenza di vizi logici o errata interpretazione delle regole. Ritiene invece fondato il motivo di appello relativo alla squalifica ai sensi della Regola [18.2c](#), la cui infrazione risulta essere stata sanata dalla autopenalizzazione compiuta dall'appellante e sulla cui validità non vi è contestazione.

Per i motivi dianzi descritti, questa Giuria di Appello conferma la squalifica erogata ai sensi della Regola [11](#) annullando il riferimento all'applicazione della Regola [18.2.c](#).

Così deciso in Rimini il 28 Ottobre 2006

Il Relatore ed Estensore

Giorgio Ballerini Giacometti

Il Presidente

Giuseppe Meo